



COMUNE DI ROSOLINI

Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO COMUNALE

**DI GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI
DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE
E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
AI CAMPI ELETTRICITÀ E MAGNETICI.**

Allegato "A" della D.C.C. n° 91 del 25.10.2006

INDICE DEGLI ARGOMENTI

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

Art. 1 – Fonti normative ed ambito di applicazione	3
Art. 2 – Finalità e obiettivi	4
Art. 3 – Minimizzazione dell'esposizione ai Campi Elettromagnetici	4
Art. 4 – Definizioni	4

CAPO II – PRESCRIZIONI URBANISTICO – EDILIZIE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 5 - Inserimento ambientale	5
Art. 5 – Volume di rispetto e fascia di rispetto.....	6
Art. 6 - Impianti tecnologici	6
Art. 7 – Criteri per la localizzazione degli impianti.....	6
Art. 8 – Prescrizioni per la localizzazione degli Impianti.....	7
Art. 9 – Aree sensibili	8
Art. 10 – Individuazione cartografica degli impianti.....	8
Art. 11 – Catasto degli impianti.....	8

CAPO III – PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Art. 12 - Programmi Triennali delle installazioni.....	9
Art. 13 – Commissione Tecnica di Valutazione	9
Art. 14 - Valutazione dei Programmi Triennali	9
Art. 15 – Disciplina delle autorizzazioni	10
Art. 16 – Documentazione tecnica.....	11
Art. 17 - Installazioni provvisorie.....	12
Art. 18 - Opere civili e scavi su suolo pubblico comunale	12
Art. 19 - Diritti di istruttoria.....	12

CAPO IV – RISANAMENTO AMBIENTALE

Art. 20 – Obiettivi di qualità – Risanamento.....	13
Art. 21 – Risanamento e rilocalizzazione impianti.....	13

CAPO V – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 22 – Attivazione degli impianti	14
Art. 23 – Responsabilità e inadempienze	14
Art. 24 – Funzioni di vigilanza e controllo	15
Art. 25 - Sanzioni.....	15
Art. 26 – Informazione, formazione e partecipazione.....	15
Art. 27 - Entrata in vigore	16

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

Art. 1 – Fonti normative ed ambito di applicazione

Il presente regolamento è redatto, ai sensi:

dell'art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici" di seguito "Legge Quadro";

del D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e GHz." Di seguito "Decreto Attuativo";

del D.L.vo 259 del 01.08.2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" di seguito "Codice", delle Linee guida applicative del Decreto 10 settembre 1998 n° 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" del settembre 1999, al fine di disciplinare le procedure per l'esecuzione di interventi relativi all'installazione, la modifica ed in generale la gestione di tutti gli impianti radioelettrici compresi gli impianti radiotelevisivi e per la telefonia cellulare operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz di seguito denominati "impianti".

Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale ivi compresi gli impianti mobili.

La realizzazione o la riconfigurazione di impianti per sistemi radioelettrici è consentita in tutte le zone del territorio comunale con le esclusioni e le limitazioni previste agli artt 5, 7 e 8.

Nell'installazione degli impianti dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente regolamento, con particolare riferimento a quelle che dovessero essere emanate in tempi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Gli impianti nella loro: progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che delle succitate disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e succ. mod. ed integrazioni;

D.P.R. 6 Dicembre 1991 n. 447 "Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti" e succ. Mod. ed integrazioni;

D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e D. Lgs.vo 19 settembre 94 n. 626 Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e succ. mod. ed integrazioni;

Decreto Ministeriale 23 Maggio 1992 "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991 n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici esterni" n. 314 e succ. mod. ed integrazioni;

Norme CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche) e succ. mod. ed integrazioni;

Legge 20 marzo 2001 n. 66 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi".

Gli impianti, indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, devono rispettare gli arretri fissati dall'art. 15 L.R. 78/76 e ss.mm.ii.

Il sistema radiante dell'impianto installato, deve avere l'altezza del "base antenna", superiore, di almeno tre metri dall'altezza massima ammessa nella z.t.o secondo le indicazioni delle NN.TT.AA., fatte salve le verifiche del volume di rispetto dell'antenna da parte degli Organi di controllo e tutela.

Nei casi di installazione di sistemi tecnologici avanzati e/o conseguenti alla tutela di vincoli di varia natura, è ammessa la deroga all'altezza previo specifico parere degli Enti di tutela e controllo della salute pubblica;

Art. 2 – Finalità e obiettivi

L'installazione di tutti gli impianti sorgenti di radiazione elettromagnetica può essere autorizzata purché siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, oltre che la vigente normativa statale e regionale.

Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art. 1, il Comune persegue le seguenti finalità ed obiettivi:

Assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o, quantomeno, all'interno di siti comuni, ove tecnicamente possibile;

Tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;

Dotarsi delle procedure amministrative per la presentazione delle istanze, da parte dei gestori, finalizzate al rilascio delle autorizzazioni alla installazione di nuovi impianti ed alla modifica, anche solo radioelettrica, di impianti esistenti e già in possesso di autorizzazione;

Garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivate dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Legge Quadro e relativi decreti di attuazione, nonché della normativa Regionale applicabile in quanto espressamente indicata nella legislazione quadro nazionale. A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticamente al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;

Conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;

Fornire corrette informazioni alla popolazione mediante gli idonei canali di comunicazione e la promozione di : incontri, seminari, convegni e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti del settore;

Garantire il rispetto dei criteri stabiliti per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art. 8 della Legge Quadro, dell'Allegato C del D.P.C.M. dell'8.07.2003 e della Circolare Assessorato Regionale Territorio Ambiente n. 2818 del 17.04.2000.

Art. 3 – Minimizzazione dell'esposizione ai Campi Elettromagnetici

Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1, debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- **stazioni radio base**: le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al collegamento dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare. Si intendono comprese nella definizione di stazioni radio base sia quelle realizzate tramite collegamento permanente a terra o ad un edificio o manufatto, sia quelle realizzate tramite collegamento non permanente a terra o ad un edificio o manufatto (impianti mobili);
- **modifica di una stazione radio base**: una stazione radio base già installata e dotata di regolare autorizzazione o concessione edilizia è considerata modificata quando risultano variati i propri contributi di c.e.m. nei luoghi in cui le persone sono o possono essere soggette ad esposizioni;
- **unità di misura e grandezze fisiche**: quelle definite all'art. 3 della Legge 22.02.2001 n. 36;
- **c.e.m.**: campo elettromagnetico;
- **soggetto avente titolo**: il gestore, il concessionario, il licenziatario o altro soggetto autorizzato all'uso delle frequenze;

- **esposizione:** è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- **limite di esposizione:** è il valore di campo elettrico, magnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per la finalità di cui all'art. 1 c. 1 lett. A) della L. 36/2001;
- **valore di attenzione:** è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'art. 1 c. 1 lettera b) e c) della L. 36/2001. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;
- **obiettivi di qualità:** i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- **risanamento:** adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente;
- **Ufficio Comunale competente:** Settore VI Urbanistica, Edilizia Privata e Protezione Civile;
- **N.O.:** nulla osta;
- **Art.:** articolo; c.: lett.: lettera;
- **Altezza antenna:** differenza di quota tra il piano di calpestio e la quota del "base antenna" dell'impianto.
- **N.T.A.:** Norme tecniche di attuazione;
- **Centro abitato:** la porzione del territorio comunale individuata ai sensi dell'art. 1 del

CAPO II – PRESCRIZIONI URBANISTICO – EDILIZIE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 5 - Inserimento ambientale

1. I Gestori degli impianti di cui all'art. 1 devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.
2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.
3. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di Gestori diversi sulla stessa struttura.
4. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
5. Per il non trascurabile impatto sul territorio i nuovi tralicci o i nuovi pali per sostenere le antenne sono ammissibili esclusivamente all'esterno del perimetro del centro abitato, ciò anche nel caso in cui gli apparati siano previsti interrati.
6. All'interno del perimetro del centro abitato gli apparati delle stazioni radio base e le antenne sono ammissibili solo se collocate su strutture esistenti. In tal caso dovranno presentare un aspetto tale da mimetizzarsi nell'immagine dell'edificio e non arrecare impatto visivo pregiudizievole nel contesto urbano circostante. Potranno essere ammessi nuovi tralicci o nuovi pali, preferibilmente multi gestore, così come previsto ai successivi artt. 7 e 8.
7. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. 490/99 e dimostrare di avere messo in opera tutte gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

Art. 5 – Volume di rispetto e fascia di rispetto

Il volume di rispetto viene definito, per gli impianti radioelettrici, comprensivi degli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare, radiotelevisivi, radiodiffusione, radar, come quella porzione di spazio contenuta in un parallelepipedo regolare con base rettangolare, all'interno della quale viene impedito l'accesso alla popolazione, e all'esterno della quale sono sicuramente rispettati i limiti di campo previsti dalla legge.

La definizione delle dimensioni del parallelepipedo per ogni impianto rappresentante il volume di rispetto sono quelle determinate nel parere sanitario dell'A.R.P.A.-Sicilia.

Art. 6 - Impianti tecnologici

Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base per la telefonia cellulare, costituita in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali) sono considerati impianti tecnologici privati di interesse pubblico, assimilati ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria.

Trattandosi di manufatti che non sono equiparabili alle costruzioni in senso stretto, non sono soggetti al rispetto degli indici di piano regolatore relativi all'edificabilità fondiaria ed all'altezza massima dei fabbricati.

Art. 7 – Criteri per la localizzazione degli impianti

La realizzazione o la riconfigurazione di impianti per sistemi radioelettrici è consentita in tutte le zone del territorio comunale con priorità di quelle appartenenti al demanio comunale.

La scelta dei siti dovrà essere preventivamente concertata con l'Ufficio competente e con le limitazioni previste all'art.8, fatti salve le determinazioni della Commissione di cui all'art.13.

Gli impianti sono comunque soggetti al rispetto degli arretri fissati dalle N.T.A. degli strumenti urbanistici vigenti.

I criteri da seguire, in ordine di priorità, per la localizzazione di nuovi impianti radioelettrici, sono i seguenti:

1. Aree agricole:
 - a. non abitate e non attrezzate;
 - b. aree sottoposte a vincoli di tutela ambientale, paesaggistico ed archeologico, discendenti da leggi statali, regionali e di P.R.G. previo parere della competente Soprintendenza;
2. Aree destinate a servizi prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc);
3. Aree cimiteriale e relative fasce di rispetto;
4. Altre aree, solo se tutte le precedenti localizzazioni sono tecnicamente non compatibili, e con i seguenti vincoli:
 - a. adeguata distanza, assentita nel parere del competente servizio provinciale dell'ARPA-Sicilia, da scuole, ospedali, asili, case di cura, aree destinate all'infanzia;
 - b. aree di particolare densità abitativa in misura sufficiente a garantire che nei ricettori sensibili il campo elettromagnetico rimanga il più vicino possibile ai valori di fondo e comunque al di sotto degli obiettivi di qualità di cui all'art. 4 comma 1 del Decreto Attuativo.
 - c. Gli impianti radioelettrici devono, di norma essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale, ad eccezione degli edifici destinati a: scuole di ogni ordine e grado. Ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.
 - d. Gli impianti devono essere localizzati in postazioni tali che la misura del campo elettrico, all'interno delle aree definite al successivo art. 8, non sia superiore agli obiettivi di qualità stabiliti dall'art. 4 comma 1 del Decreto Attuativo.
 - e. Al fine di limitare il numero degli impianti sul territorio comunale e di conseguenza l'impatto ambientale degli stessi, deve essere ottimizzato l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti e le misure atte alla limitazione degli accessi, anche riducendo il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura radio delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla vigente normativa statale.

- f. Compatibilmente con le strutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni degli impianti opportunamente mimetizzati e/o mascherati che utilizzano pali o tralicci esistenti o le installazioni che consentano ad uno stesso supporto più funzioni quali, ad esempio: l'illuminazione pubblica, la cartellonistica pubblicitaria, ecc.
 - g. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interraste degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.
 - h. Per gli impianti ubicati in aree già occupate da immobili deve essere prodotta opportuna documentazione di valutazione di impatto ambientale secondo la normativa vigente.
5. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
- a. privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - b. evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazione vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili;
 - c. integrare la nuova installazione con interventi di miglioramento mediante l'inserimento di schermi naturali costituiti da alberature e piantumazioni ai fini di un corretto inserimento ambientale e morfologico.
 - d. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura. Nella condivisione degli impianti i gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare sempre nel rispetto del principio di minimizzazione previsto dalla Legge Quadro e relativi Decreti di attuazione.

Il Comune, avvalendosi dei pareri della Commissione di cui al successivo art. 13, e con le modalità di cui all'art. 14, valuta ed autorizza la migliore localizzazione per l'installazione di nuovi impianti ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente Capo.

Art. 8 – Prescrizioni per la localizzazione degli Impianti

Ai fini della localizzazione delle stazioni radio base sul territorio si individuano tre diverse zone:

A. aree non idonee perché:

- a. la localizzazione contrasta con le previsioni degli strumenti urbanistici;
- b. i valori di campo elettromagnetico rilevati e/o previsti da ARPA-Sicilia, nelle condizioni di massimo utilizzo degli impianti, ne impediscono l'installazione di nuovi, poiché vengono superati i valori di emissione di cui agli obiettivi di qualità riportati nell'allegato B del Decreto Attuativo;
- c. da assoggettare, secondo le N.T.A. dei vigenti strumenti urbanistici, alla redazione di apposito strumento attuativo preventivo, fatta salva la dichiarazione da parte del Soggetto interessato, resa nei modi di legge, di incondizionata rimozione dell'impianto, nella circostanza in cui l'avvenuta pianificazione dell'area determini l'incompatibilità dell'impianto al presente regolamento;
- d. in area limitrofe al territorio comunale le cui caratteristiche e condizioni di installazione dovessero risultare in contrasto con il presente regolamento;
- e. ritenute aree sensibili secondo il successivo art. 9 ;

B. aree di attenzione: quelle ricadenti all'interno del perimetro del centro abitato e di interesse storico-architettonico e paesaggistico ambientale, nelle quali devono essere evitati impatti di tipo visivo degli impianti e quelle ritenute "aree intensamente frequentate" come individuate dall'art. 4 comma 2 del Decreto Attuativo, intendendo come tali anche le superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi, purché la localizzazione sia prevista nel Piano triennale di cui al succ. art.12;

C. aree compatibili : quelle corrispondenti alle zone esterne al perimetro del centro abitato, anche se incluse in ambiti soggetti a tutela discendenti da leggi regionali e/o statali, purché la localizzazione sia prevista nel Piano triennale di cui al succ. art.12;

Nelle aree:

- di tipo A) è vietata qualsiasi installazione di stazioni radio base.

- di tipo B) la installazione delle stazioni radio base è condizionata all'esistenza di strutture di supporto (quali pali della illuminazione, serbatoi, edifici non destinati alla residenza), non essendo ammissibili nuove strutture di sostegno autonome e indipendenti. L'installazione degli apparati dovrà avvenire all'interno dei manufatti esistenti e la progettazione dovrà tendere alla mimetizzare delle strutture tecnologiche nell'ambiente. All'interno del perimetro dei centri abitati, potranno essere ammessi nuovi tralicci o nuovi pali solo se localizzati su parcheggi, sedi viarie o cimiteri e aree di rispetto cimiteriali previa verifica dello specifico programma triennale. In ogni caso l'altezza cui ancorare le antenne dovrà essere superiore a quelle degli edifici circostanti con l'attenzione al "volume di rispetto" di cui al superiore art. 5.
- di tipo c) sono ammesse nuove stazioni radio base a condizione che siano messi in opera se ritenuti necessari, tutti gli accorgimenti tali da ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

Gli impianti esistenti sono soggetti alla sola manutenzione ordinaria. Ogni modifica dovrà ricondurre l'impianto alle prescrizioni del presente Regolamento.

Nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma 1, i Soggetti aventi titolo devono dare priorità alle aree, agli edifici e alle infrastrutture esistenti di carattere pubblico, individuando siti distanti da, strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche di ogni ordine e grado e relative pertinenze che vengono ritenute aree sensibili da tutelare, e ciò fino a quando non vengano definiti dalla Regione i criteri inerenti l'identificazione delle "aree sensibili" di cui al succ. art. 9.

I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni delle Pubbliche Amministrazioni necessarie a garantire le comunicazioni di pubblica utilità (installazioni della Protezione Civile, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.)

Art. 9 – Aree sensibili

Il presente regolamento, ai sensi della legislazione vigente in materia e nel rispetto dei criteri generali contenuti nella Legge Quadro e relativi Decreti di attuazione, individua quali aree sensibili:

- A. Tutte le zone di particolare densità abitativa o aree intensamente frequentate di cui agli artt.3 e 4 del Decreto Attuativo.
- B. Le "aree di particolare densità abitativa", quelle zone dove la gente vive, lavora o studia per oltre 4 ore al giorno. Sono comunque da considerare tali tutte le aree interne di edifici (quali ad esempio abitazioni, sedi di attività lavorative, asili, scuole, ambienti destinati all'infanzia) e loro pertinenze esterne quali balconi, terrazzi, aree verdi attrezzate, giardini e cortili, e negli altri casi in cui sia ragionevole pensare che vi possa essere permanenza prolungata nel tempo, non inferiore a quattro ore nell'arco della giornata, e comunque ricorrente.

Art. 10 – Individuazione cartografica degli impianti

L'apposita cartografia, allegata al presente regolamento, è suddivisa in tavole di analisi e di programma. Individua:

- 1) le localizzazioni degli impianti autorizzati esistenti, suddivisi per gestore, da assoggettare ad un coordinato programma di risanamento giusto quanto disposto all'art. 20. sottoporre e le prime nuove localizzazioni per l'estensione della copertura.
- 2) Localizza le aree appartenenti al demanio comunale, ritenute idonee alla prima attuazione del presente Regolamento e più precisamente:
 - a. Serbatoi Comunali
 - b. Sito del Cimitero comunale e fascia di rispetto;
 - c. Palazzetto dello sport;
 - d. Area depuratore comunale;
 - e. Area protezione civile (S. Alessandra Alta);

La cartografia viene costantemente aggiornata e fa parte integrante del catasto comunale degli impianti radioelettrici di cui al successivo articolo 11.

Art. 11 – Catasto degli impianti

Gli uffici comunali competenti (Ecologia – Urbanistica) di concerto con la sezione provinciale dell'ARPA-Sicilia, impongono ai gestori di trasmettere all'ARPA Regionale i dati elencati all'art.

2 “Obblighi del Gestore” del protocollo di intesa sottoscritto dall’ARPA Regionale e dai gestori di impianti fonti di emissioni elettromagnetiche.

CAPO III – PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Art. 12 - Programmi Triennali delle installazioni

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel territorio comunale, ciascun Gestore o Soggetto avente titolo, presenta al Comune, il Programma Triennale delle installazioni fisse da realizzare negli anni successivi.

Obiettivo della pianificazione è quello di garantire il miglior inserimento degli impianti, per le finalità di cui al presente Regolamento, razionalizzando e ottimizzando gli interventi previsti dai Gestori di concerto con il Comune, anche attraverso la condivisione di siti e l’individuazione e messa a disposizione di aree ed immobili pubblici, in particolare di quelli tecnologici.

Tali Programmi sono valutati dall’apposita Commissione tecnica di Valutazione per gli impianti di telefonia mobile di cui all’ art. 13.

Art. 13 – Commissione Tecnica di Valutazione

Per garantire un’efficace valutazione dei Programmi Triennali e l’ottimizzazione degli interventi proposti in relazione a tutti gli aspetti interessati, viene istituita la Commissione Tecnica di Valutazione (CTV).

La CTV è coordinata dal Dirigente dell’ufficio Urbanistica ed è costituita dal Dirigente dell’Ufficio Ecologia e Ambiente, dai rappresentanti degli uffici comunali coinvolti (SUAP, Edilizia Privata, Urbanizzazione Primaria – LL.PP, Patrimonio), e dai rappresentanti della sezione provinciale dell’A.R.P.A.- Sicilia., dell ’A.S.L. , da un rappresentante degli Enti preposti alla tutela di eventuali vincoli. e da due consiglieri comunali;

La CTV procederà alla valutazione dei programmi in relazione a quanto disposto nel presente Regolamento e di eventuali nuove norme, discipline e/o regolamenti di natura sovraordinata al presente, nel frattempo emanate

Ai componenti della CPT spetta il compenso previsto per

Art. 14 - Valutazione dei Programmi Triennali

Ciascun Gestore entro il 30 marzo di ogni anno deve presentare un Programma Triennale Generale, articolato per stralci annuali, degli impianti fissi che intende installare, e degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti che intende realizzare negli anni successivi.

Per gli interventi da realizzare nel primo anno del Programma triennale, può essere presentato uno stralcio esecutivo, al quale dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista al comma 2 dell’articolo 15;

La CTV deve concludere il procedimento di valutazione del Programma triennale e degli stralci esecutivi, entro il 15 giugno di ogni anno. L’approvazione del Programma e dello stralcio esecutivo sarà approvato dal Consiglio Comunale nel corso della prima adunanza utile;

Gli stralci esecutivi relativi agli anni successivi al primo dovranno essere presentati entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di realizzazione unitamente ad eventuali modifiche al Programma triennale approvato;

Gli stralci esecutivi ed eventuali modifiche al programma verranno valutati dalla CTV ed approvati dal Dirigente dell’ufficio Urbanistica entro il 31 Dicembre;

Qualora uno o più gestori non presentino il Programma triennale entro il termine previsto, le richieste di autorizzazione di singoli impianti non potranno essere accolte;

Il Programma deve essere presentato anche su supporto informatico;

Qualora più Gestori propongano le medesime localizzazioni che, per la loro specifica ubicazione, risultino incompatibili con impianti già esistenti o con installazioni contemplate in altri Programmi, la CTV propone la condivisione dei siti interessati e, ove ciò non sia possibile, procede seguendo il criterio della precedenza sulla base della comparazione delle esigenze

comprovate dal Gestore di localizzare il proprio impianto in quel determinato sito al fine di garantire la qualità del servizio di telecomunicazione.

In caso di richiesta di integrazioni alla documentazione presentata, la stessa dovrà comunque pervenire inderogabilmente entro 15 giorni dalla richiesta pena l'esclusione degli impianti interessati dal relativo Piano.

La CTV, entro il termine stabilito, effettua la valutazione tecnica dei Programmi presentati, redigendo apposita relazione conclusiva nella quale verranno individuati gli impianti, puntualmente identificati negli stralci, che rispettano la normativa vigente e quanto previsto negli strumenti urbanistici e nel presente Regolamento.

I Programmi, unitamente alla relazione tecnica della CTV, verranno approvati con atto del Consiglio Comunale unitamente al Piano delle Opere Pubbliche.

L'installazione degli impianti previsti nei Programmi approvati dal Comune potrà avvenire in base a denuncia di inizio di attività (DIA) ai sensi di quanto stabilito al successivo art. 14.

I Programmi triennali e le eventuali modifiche ad essi, verranno trasmessi alla Giunta in sede di approvazione del Piano Pluriennale delle Opere Pubbliche al fine di verificarne la compatibilità con il predetto strumento di programmazione.

Il Piano delle Opere Pubbliche è in tal senso da considerarsi vincolante per i Gestori.

Art. 15 – Disciplina delle autorizzazioni

1. Le installazioni fisse e/o mobili di stazioni radio base per reti elettroniche mobili GSM/UMTS, Digitale terrestre, ecc., la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già installati, nonché le opere conseguenti eventi naturali o dolosi che danneggiano l'impianto, se previste nel Programma approvato di cui al superiore art. 11, vengono autorizzate con provvedimento del Responsabile dello SUAP, previo accertamento:

- da parte dell'ARPA-Sicilia della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge-quadro n. 36/2001 e relativi provvedimenti di attuazione;
- da parte del Servizio Edilizia Privata della compatibilità edilizia, nonché del rispetto dei vincoli ambientali;
- da parte dell'Azienda USL del rispetto delle normative igienico sanitarie;
- da parte delle Autorità preposte alla tutela di altri eventuali vincoli, della compatibilità in relazione al sito di localizzazione dell'impianto.

2. La domanda di autorizzazione all'installazione degli impianti di cui al precedente comma, deve essere presentata allo SUAP, corredata come stabilito al successivo art. 16 e documentata in conformità alla modulistica di cui al punto A dell'allegato n. 13 del Codice. Se applicabile, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo la DIA è presentata dai soggetti a tale fine abilitati tramite modulistica conforme al modello di cui al punto B dell'allegato n. 13 del Codice.

3. E' sufficiente la denuncia di inizio di attività nell'ipotesi in cui:

Nel Programma esecutivo approvato, il Gestore abbia fornito per gli impianti anche i dati e la documentazione in conformità al superiore comma 2;

- Gli interventi hanno natura di, rimozione, sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali ecc.) e di componenti tecnologiche deteriorate degli impianti, purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni;
- gli impianti sono con potenza in singola antenna non superiore a 20 W, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al normativa nazionale vigente.

4. La denuncia di inizio di attività deve essere presentata in conformità al modello predisposto dal Responsabile dello SUAP e di quanto previsto al successivo art. 16.

Lo SUAP provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al successivo comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

6. Nel caso una o più Amministrazione interessate abbiano espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della

domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti degli uffici comunali e degli enti interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed il rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni.

8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, trovano applicazione, in quanto compatibili con la normativa vigente, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. Lo SUAP deve concludere il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, qualora non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

10. Le denunce di inizio di attività di cui al precedente comma 3, si intendono accolte qualora entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Art. 16 – Documentazione tecnica

Ai fini dell'installazione di un nuovo impianto radioelettrico o per qualunque modifica dei parametri costruttivi e/o delle prestazioni degli stessi, il soggetto richiedente deve presentare al Comune, oltre all'apposita istanza, e a quanto prescritto dal Regolamento edilizio:

1) Relazione di valutazione preventiva, dei livelli di campo elettromagnetico relativa all'impianto medesimo, corredata dal necessario parere, della sezione provinciale ARPA della A.U.S.L. ed, eventualmente, dell'ISPESL, sulla scorta di una dichiarazione di responsabilità a firma di tecnico abilitato quanto al rispetto degli obiettivi di qualità di cui al presente regolamento dal quale risulti:

a. che le previsioni di campo, in condizioni di massima operatività dell'impianto, siano contenute entro gli obiettivi di qualità indicati nel presente regolamento e siano state calcolate in punti significativi e accessibili, evidenziati su grafici e foto;

b. L'intensità del campo elettromagnetico preesistente all'installazione dell'impianto oggetto della richiesta (fondo elettromagnetico), misurata in giorni diversi nei luoghi in cui è prevista la maggiore esposizione e nelle 2 fasce orarie di maggior traffico telefonico.

c. La relazione di valutazione preventiva: deve riportare insieme alla potenza nominale espressa in EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) per singola portante radio nella direzione di massima radiazione, la direzione di massima irradiazione rispetto al Nord geografico, le dimensioni degli elementi irradianti; le caratteristiche tecniche dell'impianto stesso (numero settori, numero portanti di esercizio, max, potenza di esercizio e max per singola portante, perdite del sistema, frequenze di esercizio, modelli, caratteristiche e diagrammi di irradiazione delle antenne impiegate, altezza centro elettrico, tilt meccanico e/o elettrico delle antenne, ecc.);

d. I diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale, devono riportare, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o del campo relativo E/E₀);

Tale relazione di valutazione preventiva deve essere presentata anche nel caso in cui si operi su impianti esistenti anche per modifiche ai sistemi radianti degli impianti esistenti e può essere redatta dal gestore o da parti terze per conto dello stesso.

2) Cartografia in scala 1:2.000 e 1:5.000 della zona interessata;

3) Planimetria, in scala 1:2.000, corredata da dettagliata descrizione delle aree definite agli artt. 8 e 9, riportante le caratteristiche fisiche (altezza massima, differenza di quota rispetto all'altezza delle antenne da installare) e destinazione d'uso (civile abitazione, uffici, scuole, ecc.) di tutti gli edifici compresi in un raggio non inferiore a 300 ml, dal punto di posa in opera dell'impianto da realizzare; l'eventuale esistenza, nel raggio di 300 ml, dal sito prescelto per

- l'impianto da autorizzare di Stazioni Radio Base per telefonia cellulare di proprietà di altri gestori e altre antenne radiotrasmittenti (radio, TV, ponti radio, ecc.).
- 4) Planimetria, in scala 1:1.000 corredata come al superiore punto 3), ma interessante un porzione di territorio compresa nel raggio di 100 ml.
 - 5) Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 o 1:50 dell'impianto, dove risulta chiaramente, tra l'altro, l'altezza di installazione;
 - 6) Sezione tipo sviluppata per ogni edificio incidente il lobo verticale dell'antenna;
 - 7) Estratto del Piano Regolatore vigente dell'area interessata;
 - 8) Estratto catastale dell'area di impianto;
 - 9) Auto dichiarazione/i del/i tecnico/i abilitato/i con l'indicazione di: Titolo di studio, piano di studi, eventuali specializzazioni o titoli, iscrizione ad albo professionale;
 - 10) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi con e senza inserimento fotografico delle opere progettate (rendering), compresa una panoramica dal sito, con partenza da nord e rotazione in senso orario di 360°, con superamento del punto di partenza, e con annotazione indicanti punti particolari e comunque i quattro punti cardinali.
 - 11) Particolari costruttivi riferiti ai manufatti supportanti l'impianto;
 - 12) Progetti elaborati ai sensi della L. 46/90, DPR 447/95 e della L. 36/2001;
 - 13) Dichirazione (o fotocopia autenticata) dell'autorizzazione ministeriale rilasciata all'impresa installatrice, prevista dal D.M. 314/92 per installare impianti di 1° grado e all'attestato di avvenuto versamento della quota annuale;
 - 14) Segnalazione del responsabile della sicurezza per l'impianto;
 - 15) Indicazione delle misure per rendere l'impianto inaccessibile ai non addetti ai lavori;
 - 16) Contratto di locazione o titolo di proprietà completo dei relativi allegati.

La documentazione cartacea deve essere accompagnata da quella, in formato digitale, con estensione: doc, per i documenti; e CAD compatibile, dxf, dwg per gli elaborati grafici.

In caso di domande di installazioni di impianti eccessivamente vicini ad altri esistenti, il Comune dispone forme di concertazione tra i diversi concessionari per adottare misure di condivisione delle infrastrutture e degli impianti a garanzia della loro distribuzione territoriale.

In caso di mancanza di accordo tra i concessionari, il Comune dispone la multiutenza dell'impianto, anche se esistente, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 17 - Installazioni provvisorie

Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti solo per prove tecniche di trasmissione e previo parere favorevole dell' A.R.P.A.T. e dell'Azienda U.S.L. e comunque per un tempo non superiore a 90 giorni.

Gli impianti provvisori devono rispettare in ogni momento i limiti di esposizione, gli obiettivi di qualità e le norme tecniche poste dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 e dalla normativa vigente.

L'istanza deve essere presentata allo SUAP in conformità a quanto previsto agli artt. 15 16, unitamente ad una cauzione determinata con atto del Dirigente, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza del termine concesso, e sarà autorizzata secondo le procedure stabilite in tale articolo.

Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

Art. 18 - Opere civili e scavi su suolo pubblico comunale

Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i Gestori sono tenuti a rispettare quanto previsto dal regolamento comunale in materia di "Criteri e modalità per l'esecuzione di lavori interessanti sedi stradali e spazi pubblici comunali"

Art. 19 - Diritti di istruttoria

Per l'attività connessa alla pianificazione, all'esame del Piano triennale da parte della CTV, all'istruttoria delle singole domande di autorizzazione ed alla verifica del corretto insediamento degli impianti è dovuto, a titolo di diritti di istruttoria, un importo da versare contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione o della denuncia di inizio di attività, graduato

secondo la complessità delle prestazioni richieste e determinato in via generale dal Consiglio Comunale e dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica nel caso in cui le statuizioni in vigore non sono riconducibili al caso in specie.

CAPO IV – RISANAMENTO AMBIENTALE

Art. 20 – Obiettivi di qualità – Risanamento

Il Comune si prefigge, per le proprie competenze, lo scopo di perseguire nel più breve tempo possibile una minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili.

Per gli impianti esistenti, ricadenti all'interno del perimetro del centro abitato, deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità che verranno stabiliti dagli Enti competenti in accordo alla Legge Quadro.

Sono fatte salve le domande già avanzate alla data di approvazione del presente Regolamento la cui approvazione costituisce titolo abilitativo all'installazione se:

- 1) ricorrono le condizioni di tutela e le modalità stabilite nel presente;
- 2) i siti prescelti sono fra quelli indicati al superiore art. 10;

Art. 21 – Risanamento e rilocalizzazione impianti

Il Comune promuove il risanamento degli impianti ai sensi della Legge Quadro e del D.M. 381/98. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi delle sezioni provinciali ARPA - Sicilia ed, eventualmente, dell'ISPESL, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal Decreto Attuativo, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dal Decreto Attuativo nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell'allegato C) dello stesso Decreto Attuativo e nelle "linee guida" applicative del D.M. 381/98.

Le azioni di risanamento sono finalizzate, inoltre, al conseguimento degli obiettivi di qualità previsti per le "aree sensibili" come definite all'art. 9, con le seguenti modalità:

- 1) In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve immediatamente provvedere a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto;
- 2) Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.
- 3) Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati;
- 4) L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'A.R.P.A.-Sicilia relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto;

Per gli impianti già installati e regolarmente autorizzati, le verifiche per le eventuali azioni di risanamento, devono avvenire in un periodo di tempo non superiore a mesi 24 per il rientro nella tipologia di impianti di nuova installazione.

I campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti disciplinati dalla Legge Quadro devono raggiungere l'obiettivo di qualità entro 24 mesi dalla pubblicazione del Decreto Attuativo.

Per i nuovi impianti di telefonia cellulare il Comune, richiede l'utilizzazione della migliore tecnologia disponibile sul mercato al fine di raggiungere immediatamente nelle "aree sensibili" l'obiettivo di qualità e la riduzione del rischio di esposizione della popolazione.

Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:

- 1) Gli impianti sono installati nelle aree, su fabbricati, e su immobili a destinazione residenziale dove non è consentita la localizzazione ai sensi del presente Regolamento comunale.

- 2) E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti e dei valori normalmente prescritti nonché degli obiettivi di qualità nelle "aree sensibili" attraverso le azioni di risanamento.
- 3) L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene secondo i criteri del presente Regolamento e con le modalità di cui la Capo III, qualora non sia accettata, da parte dei Gestori, la individuazione delle aree pubbliche di cui al superiore art. 10;

CAPO V – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 22 – Attivazione degli impianti

Il gestore degli impianti autorizzati dovrà comunicare, non oltre 30 giorni l'avvio degli stessi, la data di attivazione dell'impianto, sia al Settore Ecologia del Comune sia al Dipartimento provinciale dell'ARPA, al fine di consentire all'Ente proposto (ARPA Provinciale) i controlli ad impatto attivo secondo le competenze assegnate dalla Legge Quadro.

I risultati delle misurazioni dovranno essere confrontati con i dati di massimo utilizzo previsti nella relazione previsionale.

Entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di fine lavori, l'impianto sarà ispezionato da un dipendente del Settore ecologia e del Settore Edilizia Privata, da un professionista di fiducia dell'Amministrazione Comunale, opportunamente incaricato, con onere a carico dell'agente esercente il servizio e da un funzionario della polizia municipale. Alla visita dovrà presentarsi il rappresentante legale del richiedente la concessione e/o un suo incaricato tecnico, per tutto quanto sarà necessario per la verifica a richiesta dei dipendenti comunali proposti al sopralluogo. Durante la visita si constaterà la regolare esecuzione dell'impianto in relazione alle caratteristiche descritte nel progetto approvato.

L'Amministrazione Comunale, al fine di verificare il rispetto delle norme tecniche e dei limiti di emissione dei campi elettromagnetici, può tra l'altro, eseguire controlli senza alcuna comunicazione ai gestori degli impianti.

L'Amministrazione potrà altresì avvalersi della consulenza di tecnici specializzati nel settore della medesima opportunamente individuati e incaricati.

Ulteriori controlli trimestrali agli impianti tecnologici saranno discrezionalmente decisi e preventivamente comunicati anche via fax, con almeno 48 ore di anticipo.

Alle visite parteciperanno i soggetti sopra menzionati e il gestore dovrà garantire l'accessibilità all'impianto e tutti i necessari supporti logistici (personale di servizio, ecc.).

Art. 23 – Responsabilità e inadempienze

Gli obblighi derivati dall'osservanza al presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi.

Ogni gestore dovrà dotarsi di apposita Assicurazione R.C. contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale di almeno €. 1.500.000 annuale, rinnovabile fino alla disattivazione dell'impianto da consegnarsi, in copia, al Comune all'atto della presentazione della documentazione di cui all'art. 12; tale assicurazione non esclude la responsabilità dei gestori per danni causati dalla gestione degli impianti per importi ulteriori o emersi successivamente al sopraindicato termine di un anno.

Nel caso di accertamento di installazioni di esercizio non conformi alle norme del presente regolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto con spese a carico del proprietario o del titolare, e all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. _____ dandone comunicazione alle Autorità competenti.

L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di regolarizzazione accertata dalle Autorità di controllo, con le procedure previste dal presente Regolamento.

Art. 24 – Funzioni di vigilanza e controllo

Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi delle sezioni provinciali ARPA - Sicilia, della A.U.S.L. ed, eventualmente, dell'ISPESL, in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall'art. 14 della Legge Quadro.

In relazione alle modalità e alle finalità per lo svolgimento dei controlli si applicano gli articoli 15 della Legge Quadro e l'art. 213 del Codice.

Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli iniziali all'attivazione degli impianti e periodici, con cadenza almeno biennale, effettuati di norma dalla sezione provinciale ARPA su richiesta del Servizio Ecologia comunale.

Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale, degli obiettivi di qualità di cui al presente regolamento ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Oltre a quanto previsto dal comma 2 il Comune sollecita gli Enti incaricati della funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti radioelettrici anche attraverso una rete di centraline utilizzate dagli organismi preposti al controllo ambientale al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di campo elettromagnetico definiti dal Decreto Attuativo.

Il Comune tramite il proprio ufficio Ecologia, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare a richiesta del Comune, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.

Per ogni impianto esistente, i Soggetti aventi titolo, devono elaborare e produrre al Comune, la scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e descrive le caratteristiche e i pareri necessari al rilascio della autorizzazione relativi, sia ai modelli previsionali che ai controlli effettuati;

I dati raccolti sono inviati periodicamente alla sezione provinciale dell'ARPA-Sicilia;

Art. 25 - Sanzioni

Le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento comunale in ottemperanza dell'art. 15 della Legge Quadro e dell'art. 214 del Codice.

Per dette sanzioni non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981.

La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata, ed all'immediata cessazione dell'attività.

In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal Decreto Attuativo, viene applicata la sanzione amministrativa dalla Legge Quadro. L'Amministrazione Comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e valori normalmente fissati.

In caso di recidiva viene applicata la sanzione amministrativa prevista dalla Legge Quadro ed ordinata la cessazione immediata dell'attività con la revoca dell'autorizzazione.

Per le violazioni del presente regolamento, qualora le stesse non siano previste e disciplinate da disposizioni di Legge o regolamentari, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 6 bis del Decreto Legislativo 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Sono fatte salve le sanzioni previste dalle norme che disciplinano la materia edilizia con riferimento particolare a quelle contenute nella L. 22.02.2001 n.36 e D.Lgs.01.8.2003 n. 259 e ss.mm.ii..

Art. 26 – Informazione, formazione e partecipazione

I proventi derivati dai canoni di locazione, per le installazioni su aree e/o edifici pubblici, delle eventuali sanzioni, andranno a costituire un apposito capitolo di bilancio vincolato alle finalità del presente articolo.

Il Comune, tramite gli Uffici Comunali e in collaborazione con gli Enti preposti:

- 1) Promuove ed organizza iniziative di informazione della cittadinanza, di monitoraggio e divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici, nonché interventi di formazione rivolti in particolare agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori;
- 2) Assicura alla cittadinanza ed a tutti gli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in materia, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/97;
- 3) Cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio;

Art. 27 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale


- ALLEGATI

Fanno parte integrale del presente regolamento i sottoelencati allegati:

Allegato 1 – Stazioni radio base esistenti – autorizzate;

Allegato 2 - Analisi dei siti sensibili;

Allegato 3 - Planimetria delle aree idonee alla prima attuazione del Regolamento



	SITI SENSIBILI (SCUOLE PUBBLICHE)	
	SITI ALTERNATIVI PROPOSTI H3G CON PARERE ARPA-SICILIA	
	SITI COMUNALI IDONEI	
		SITI AUTORIZZATI - TIM - TELECOM
		SITI AUTORIZZATI VODAFONE OMNITEL
		SITI AUTORIZZATI - WIND - SIEMENS (17 / 2004)
		SITI H3G con Autorizzazione sospesa , con opposizione al TAR
		EDIFICI PER IL CULTO
	UFFICI POSTALI E BANCHE	
	EDIFICIO A.U.S.L.	
	SITI (UFFICI COMUNALI)	

Allegato: **3** OGGETTO: **AREE PUBBLICHE IDONEE - PRESCRIZIONI ESECUTIVE AL REGOLAMENTO - E AREE DA SOTTOPORRE A VERIFICA PER RISANAMENTO AMBIENTALE**